

**Proposte di emendamenti alla  
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli)

ART. 1.

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente-soggiornante legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;

*b-ter*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda-soggiorni legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»

b) all'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:

«2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età<sup>1</sup>, da un genitore e<sup>2</sup>-da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà<sup>3</sup>. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»

---

<sup>1</sup> Tale previsione consentirebbe di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sulla possibilità di esprimere la dichiarazione di volontà anche successivamente alla nascita.

<sup>2</sup> Il potere di effettuare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza viene attribuito a “*chi esercita la potestà genitoriale*”, in conformità al sistema generale previsto dal codice civile. L'acquisto della cittadinanza italiana rientra indubbiamente tra le questioni di particolare importanza per cui è opportuno che la decisione sia attribuita ad entrambi i genitori, quando entrambi esercitino la potestà genitoriale. In caso di contrasto tra i genitori o di impedimento di uno dei genitori, potranno trovare applicazione le disposizioni degli artt. 316, commi 2 e 3, e 317 c.c.

<sup>3</sup> Prevedere tale obbligo di informazione garantirebbe che tutti i genitori vengano effettivamente informati al momento della nascita. Eventualmente, tale disposizione potrebbe essere inserita nel regolamento di attuazione anziché nella legge.

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa ~~da un genitore o~~<sup>4</sup> da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»

*de*) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.»

*ef*) all'articolo 9-*bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter* e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*ter*<sup>5</sup>.»

*f*) all'articolo 14, comma 1, le parole “convivono con esso” sono sostituite con “non decaduto dalla potestà genitoriale”<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> V. nota n. 2

<sup>5</sup> Tale previsione consentirebbe di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sul fatto che sono esentati dal pagamento del contributo anche i maggiorenni che presentano la dichiarazione di volontà ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter* e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*ter*□

<sup>6</sup> Con la modifica proposta, il testo dell'art. 14, co. 1 risulterebbe “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se non decaduto dalla potestà genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”

La trasmissione della cittadinanza in generale si fonda sul rapporto di filiazione, non sulla convivenza. Il requisito della convivenza al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, attualmente previsto dall'art. 12 del d.p.r. 572/93, risulta irragionevole e ha effetti discriminatori. Ad esempio si verificano casi di nuclei familiari in cui i genitori e tutti i minori che convivevano al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore sono cittadini italiani, mentre i minori che non convivevano al momento dell'acquisto restano stranieri. O, ancora, casi di genitori che, pur non essendo decaduti dalla potestà e avendo un rapporto forte con il minore, non trasmettono la cittadinanza italiana al minore perché non convivono in quanto separati dall'altro genitore (affidatario del minore) o in quanto trasferitisi per lavoro.

Al limite, si potrebbe prevedere come requisito ulteriore che, nel caso in cui il minore sia nato e soggiorni all'estero, acquista la cittadinanza al momento in cui fa ingresso in Italia.

g) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«ART. 23-*bis*. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia<sup>7</sup>. ~~risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli~~

<sup>7</sup> La definizione di “residenza legale” qui proposta è coerente con la nozione di “residenza” disciplinata all'art. 43 del codice civile (“La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”) e richiamata all'art. 3 del regolamento anagrafico d.p.r. 223/89 (“Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”). Perché la residenza di un cittadino straniero o comunitario abitualmente dimorante in Italia sia “legale”, si richiede poi che l'interessato soggiorni in Italia avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea.

In base alla modifica proposta, l'iscrizione anagrafica da elemento costitutivo della residenza legale diventa elemento di presunzione della stessa. Come è noto, infatti, l'iscrizione anagrafica costituisce in generale presunzione di dimora abituale. Costituisce inoltre presunzione di soggiorno regolare, in quanto in base alla normativa vigente solo i cittadini stranieri e comunitari regolarmente soggiornanti possono iscriversi all'anagrafe (d.lgs. n. 286/98, art. 6, co. 7; d.p.r. n. 223/89, art. 7, co. 3 e art. 11, co. 1; d.lgs. n. 30/07, artt. 9 e 18, co. 2).

Dunque, in base alla norma qui proposta, se una persona risulta iscritta all'anagrafe per l'intero periodo richiesto, l'ufficiale di stato civile non è tenuto a verificarne anche la regolarità del soggiorno durante tale periodo, in quanto essa è presunta, fino a prova contraria. Tale semplificazione del procedimento consentirebbe di ridurre il carico di lavoro degli ufficiali di stato civile, che non dovrebbero contattare le questure per verificare la regolarità del soggiorno del cittadino straniero per il periodo richiesto.

Se invece per un determinato periodo la persona non è stata iscritta all'anagrafe, potrà dimostrare la residenza legale provando la dimora abituale e il soggiorno regolare durante tale periodo, con ogni mezzo.

Va sottolineato che, in base alla normativa vigente, TUTTI i cittadini stranieri e comunitari che dimorano abitualmente e soggiornano regolarmente in Italia hanno diritto all'iscrizione anagrafica. Si ricorda che in base all'art. 5 d.l. n.47/2014, convertito in legge n. 80/2014, chi occupa abusivamente un immobile senza titolo, pur non potendo chiedere la residenza in relazione a tale immobile, ha comunque diritto all'iscrizione anagrafica come “senza fissa dimora” sulla base del domicilio. Purtroppo, però, molti cittadini stranieri o comunitari, pur essendo regolarmente soggiornanti e avendo la propria dimora abituale in Italia, e avendo dunque diritto all'iscrizione anagrafica, non riescono ad iscriversi all'anagrafe a causa di prassi illegittimamente restrittive: ad es. alcuni ufficiali d'anagrafe rifiutano l'iscrizione anagrafica con la motivazione della mancanza delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile ovvero richiedono il soddisfacimento di requisiti che non sono richiesti dalla legge (ad es. un reddito minimo).

La proposta qui presentata consentirebbe di evitare che un illegittimo rifiuto dell'iscrizione anagrafica abbia come conseguenza anche la perdita della possibilità di acquistare la cittadinanza.

Va infine ricordato che il soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge per il soggiorno dei cittadini stranieri e comunitari non richiede necessariamente il possesso del relativo documento attestante la regolarità del soggiorno. I cittadini dell'Unione, infatti, soggiornano regolarmente in Italia se rispondono ai requisiti stabiliti dagli artt. 7, 11-16 del d.lgs. n. 30/07, anche se non risultano iscritti all'anagrafe. L'art. 19, co. 4 del medesimo decreto prevede esplicitamente che “La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo

~~adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.~~

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati<sup>8</sup>.

4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma ~~2-ter~~ 4, lettera b-bis) e b-ter) e all'articolo 4, commi 2 e 2-~~bis~~ bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza

5. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.

6. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10<sup>9</sup>».

---

documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto". Analogamente, vi sono una serie di casi in cui il soggiorno di un cittadino straniero è regolare anche prima del rilascio di un permesso di soggiorno: ad esempio i cittadini stranieri per cui l'art. 19 d.lgs. n. 286/98 prevede il divieto di espulsione e che in base all'art. 28 d.p.r. n. 394/99 hanno sempre diritto di ricevere un permesso di soggiorno, soddisfano le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri anche qualora non siano in possesso di un permesso di soggiorno.

<sup>8</sup> Tale previsione consentirebbe di evitare qualsiasi subbio interpretativo sul concetto di "mediamente".

<sup>9</sup> Attualmente, ai giovani con disabilità psichica è spesso negato il diritto di acquistare la cittadinanza italiana ex art. 4, co. 2, in quanto sono considerati incapaci di presentare la dichiarazione di volontà e di prestare il giuramento, e d'altro canto il tutore, curatore o amministratore di sostegno non può prestare il giuramento in loro vece in quanto si tratta di un atto personalissimo. Negli ultimi anni, sono stati riportati dai media diversi casi di giovani stranieri affetti da sindrome di down, nati in Italia, cui è stato negato il diritto di divenire cittadini al compimento della maggiore età per questo motivo. Si tratta di una gravissima discriminazione, che viola la Costituzione e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ART. 2.

(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'interno,» sono inserite le seguenti: «o suo delegato» e dopo le parole: «comune di residenza» sono inserite le seguenti: «o al prefetto competente per territorio.»

b. all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare.»

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge.

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpate le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza e di apolidia in un unico testo.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza<sup>10</sup>.

6. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

<sup>10</sup> Mentre i genitori che daranno alla luce un bambino dopo l'entrata in vigore della legge saranno informati al momento della nascita riguardo alla facoltà di presentare la dichiarazione di volontà, vi è il rischio che l'informazione non arrivi a tutti coloro che sono nati prima dell'entrata in vigore della nuova legge e che hanno diritto di acquistare la cittadinanza italiana in base alla nuova legge. La disposizione transitoria proposta consentirebbe di evitare tale rischio.